



Comune della Spezia

Luci e ombre della riforma dello “Sportello Unico”

CAMeC – 29 Aprile 2011 – Ore 10,00

Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- **D.P.R. 447/1998 – L.R. Liguria n. 9/1999 – DPR 440/2000** - Istituzione dello Sportello Unico – Il legislatore prevede per la P.A. un nuovo ruolo di affiancamento all'impresa per accompagnarla e coadiuvarla nel percorso di **realizzazione e modifica di insediamenti produttivi** e, per il Comune in particolare, anche un ruolo di punto di riferimento unico e di coordinamento;
- In Italia sorgono realtà variegate: Il **Comune della Spezia** rende il servizio pienamente operativo fin dal 1.3.1999 ottenendo negli anni vari riconoscimenti per l'attività svolta in favore delle imprese.
- **D.P.R. 160/2010 e 159/2010 – Riforma dello Sportello e istituzione delle Agenzie per le imprese** - Lo Sportello unico assorbe anche i profili legati all'**avvio delle attività** e diventa essenzialmente **telematico**.
- L'Amministrazione comunale della Spezia si è prontamente attivata in tal senso con la realizzazione di un compiuto lavoro informatico pur intendendo comunque mantenere tutti quegli aspetti di comunicazione e sussidiarietà che, nel corso degli anni, hanno reso il servizio un'eccellenza.

Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

DPR 7.9.2010, n.160 (G.U. 30.9.2010)



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- **Il SUAP (sportello unico per le attività produttive) è l'unico (?) soggetto pubblico di riferimento territoriale** per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'**esercizio** di attività produttive e di prestazione di servizi e **quelli relativi alle azioni** di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. n. 59/2010.
- Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività precedenti ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati **esclusivamente in modalità telematica (?)** al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
- **Il SUAP provvede all'inoltro telematico** della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

N.B. Sportello telematico unico ma molteplici punti di accesso (Agenzie per le Imprese, la stessa Camera di Commercio I.A.A., mantenuta la facoltà di ricevere domande da parte di tutti gli altri Enti;

Circolare MISE 25.3.2011 – consente anche l'ordinaria procedura cartacea.



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- **gli impianti e le infrastrutture energetiche,**
- **le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,**
- **gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,**
- **le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,**
- **le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi** di cui agli artt. 161 e ss. (Capo IV) del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. *Codice degli appalti*) come individuati dall'art. 1 della l. n. 443/2001 (*Delibera CIPE n. 121/2001 e s.m.*)

Si ravvisa una discrasia tra le esclusioni previste dal DPR 160/2010 e quelle che erano previste nel DPR 447/98.

Inoltre si ravvisano per diverse tipologie di procedimenti, non esclusi dal DPR 160/2010, elementi di incompatibilità tra le normative settoriali e le procedure previste dallo stesso Decreto (ad es. impianti per lo smaltimenti di rifiuti, (per i quali già la Provincia ha funzione di «sportello unico» ,depositi costieri).



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

«Impresainungiorno» già «impresa.gov»

Il portale «impresainungiorno» già «impresa.gov» dovrebbe fornire numerosi servizi informativi ed operativi, divulgazione delle tipologie di autorizzazione, contenere un sistema di pagamento, costituire un punto di contatto a livello nazionale, interoperare con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o Enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici, costituire uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, ma ad oggi risulta essere poco più che un contenitore vuoto.



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
- **Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP**; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e **sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte** le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
- **N.B. Contraddittorio – Lascia infatti aperta la possibilità di inoltrare le domande per più canali. La trasmissione allo sportello delle domande da parte degli altri Enti comporterà che le stesse non saranno complete riguardando solo l'aspetto di competenza di quell'Ente e si avrà quindi, nel caso, inevitabile rallentamento;**



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello **sportello unico per l'edilizia produttiva. (?)** *(mai esistito in quanto lo Sportello Unico ha fin dalla sua costituzione (DPR 447/98) ricompreso anche i profili edilizi al pari di quelli ambientali, etc.)*

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in **formato elettronico e trasmessi in via telematica** secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

Il **collegamento tra il SUAP e il registro imprese** avviene attraverso modalità di **comunicazione telematica** conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del D.lgs.vo. 196/2003



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Nei casi in cui le **attività** di impianti produttivi e di prestazione di servizi sono **soggette alla disciplina della SCIA** la segnalazione è presentata al SUAP.
- **La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese**, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, c. 2, della l. n. 241/1990 e s.m., può **avviare immediatamente l'intervento o l'attività**.
- **La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici** di cui all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990 e s.m.
- **Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati**. In caso di verifica positiva, **rilascia automaticamente la ricevuta (o farà fede la ricevuta della PEC)** e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico al regolamento.

Procedimento automatizzato – (dal 29.3.2011)

Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze (art. 5)

Luci e ombre della riforma dello sportello unico

- A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi della Art. 19 c. 2, della Legge n.241/90 e s.m. e i. può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
- Il Suap, anche su richiesta delle Amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
- Ai sensi dell'Art. 38, c. 3 Lett. F), la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'Amministrazione.
- Conformemente a quanto previsto dall' art. 20 della Legge n.241/90 e s.m. e i., in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della stessa legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Nulla viene previsto dal DPR 160/2010 e dall'art. 19 L. 241/90 in merito alla obbligatorietà dell'applicazione della comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis L. 241/90 nel caso del procedimento con SCIA. Occorrerà che venga chiarito se trova applicazione meno.



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

Il soggetto interessato **può** avvalersi dell'**Agenzia** per le funzioni di cui all'art. 38, c. 3, lett. c).

L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una **dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda** presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce **titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.** Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di **monitoraggio**.

L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la **SCIA** presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata **contestualmente alla comunicazione unica**, secondo la disciplina di cui al c. 2 dell'art. 5.

L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante **apposita procura**, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

[**Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa (art. 6)]**



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

Al di fuori dai casi disciplinati dal Capo III di Procedimento automatizzato), le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, **entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa**; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni (30 + 30 = 60 gg), decorso il termine di cui al periodo precedente (30 gg), salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP **può** indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dalla l. n. 241/1990 e s.m., ovvero dalle altre normative di settore, **anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.**

La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di 60 gg, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, c. 3, lett. h), del d.l.n. 112/2008.

Procedimento ordinario (art. 7) – dal 30.9.2011



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono **comunicati in modalità telematica** dagli organismi competenti al Suap.
- Nel procedimento unico **l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria**, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP.
- Il **provvedimento conclusivo** del procedimento, assunto nei termini di cui agli art. da 14 a 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m., **è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.**
- Il **rispetto dei termini** per la conclusione del procedimento costituisce elemento di **valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.**

[Procedimento ordinario (art. 7)]



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico


- Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui alla l. n. 241/1990 e s.m., e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.
- Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variante dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
- È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
- Sono **escluse** dall'applicazione del presente articolo **le procedure afferenti alle strutture di vendita**

[Raccordi procedurali con strumenti urbanistici (art. 8)]

Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

D.P.R. 9.7. 2010, n.159


(Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, a norma dell'Art. 38, c. 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n.133 (G.U. 30.9.2010))



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Le Agenzie **sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria**. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere **l'accreditamento** ai sensi del presente regolamento.
- Possono costituirsi in **Agenzia in forma singola o associata**:
- a) salve le disposizioni attuative del Capo II (*Accreditamento su base obbligatoria o volontaria*) del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, **organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento (un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni)**;
- **b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere** secondo le vigenti disposizioni;
- **c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali**;

[Agenzie per le imprese]



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- **d)centri di assistenza tecnica** di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 114/1998 e s.m., **centri autorizzati di assistenza agricola** di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 165/1999 e s.m., ed **altri centri di assistenza alle imprese** costituiti sulla base delle **leggi regionali** di settore;
- **e)studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi** per le attestazioni di competenza.

Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.


(Agenzie per le imprese)



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Le Agenzie, ai fini dell'accREDITamento presentano **istanza al Ministero dello sviluppo economico**.
- **L'istanza** contiene:
- **L'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche** per le quali l'Agenzia chiede l'accREDITamento e
- **L'ambito territoriale, almeno regionale**, in cui l'Agenzia intende operare;

(Requisiti generali per l'accREDITamento)



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- L'istanza è corredata della documentazione comprovante il possesso di una **struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà**, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al regolamento, nonché, di **copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività** per le quali viene richiesto l'accreditamento, **valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso**.
- La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.
- La relativa istruttoria deve essere conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento.

(Requisiti generali per l'accreditamento)



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Ai fini dell'accreditamento **per esercitare attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001** vigente all'atto della presentazione dell'istanza e relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare.
- b) Ai fini dell'accreditamento **per esercitare attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale** da parte dell'Amministrazione, **l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011** in vigore all'atto della presentazione dell'istanza. Il certificato deve fare esplicito riferimento all'erogazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio di attività di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di accreditamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Requisiti inerenti l'attività per cui è richiesto l'accreditamento



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Le **Agenzie comunicano immediatamente al SUAP**, tramite il portale, le **dichiarazioni di conformità** costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le **attestazioni** rese a supporto degli Sportelli Unici e le **istanze** per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.
- Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una **banca dati** integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento **dell'attività di vigilanza** di cui all'art. 5.
- Le **Agenzie comunicano**, in modalità telematica, **al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.**


(Obblighi informativi)



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Il **Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie**. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata.
- Entro **trenta giorni** dalla ricezione della comunicazione, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.
- Se le **misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni**, il Ministero, sentite le Amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche all'eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese e promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello Sviluppo economico, per la Semplificazione normativa e per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, **predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo**.

(Attività di vigilanza e controllo (art. 5))



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

- Il portale rende disponibile **l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate** nonché i relativi aggiornamenti.
- I **provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca**, pubblicati per estratto nella G.U. ovvero nel BUR, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.

(Attività di divulgazione informativa (art. 6))



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico



Più luci o più ombre?





Alcune ombre ...

- ✓ Intero articolato fortemente sbilanciato verso procedimenti riguardanti l'avvio e l'esercizio dell'attività - crea confusione e difficoltà di interpretazione e applicazione;
- ✓ Non semplifica l'aspetto, ben più complesso rispetto all'avvio, della realizzazione di impianti produttivi;
- ✓ Può un D.P.R. affidare al SUAP competenze quale l'irrogazione di sanzioni ed eventuali provvedimenti di rimessa in pristino che Leggi affidano ad altri ?
- ✓ Portale "*impresainungiorno*" – Ad oggi è poco più che un contenitore .. .Vuoto;
- ✓ Contestualità SCIA – Com Unica – Esclusa la maggior parte delle attività commerciali e poche altre attività artigianali, la grande maggioranza degli insediamenti abbisogna di autorizzazioni diverse non tanto legate all'esercizio dell'attività in quanto tale ma legate ai profili edilizi, ambientali, di sicurezza, degli impianti, etc. rendendosi quindi impossibile la contestualità





Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico


qualche altra ombra ...

- ✓ **Introito degli importi per pareri espressi dalle P.A. – Non se ne comprende il valore aggiunto per l'impresa. Comporta oneri gravosi per gli uffici; Peraltro trattasi di norma già presente nel DPR 447/98;**
- ✓ **Agenzia per le imprese – Come può garantire terzietà l'Associazione imprenditoriale che si costituisca in Agenzia? Con quali entrate si finanzia l'Agenzia, atteso che non può fornire altri servizi e consulenza?**
- ✓ **Non sono chiari lo scopo la natura delle Agenzie che non sembrano dare valore aggiunto alla snellezza e certezza del procedimento. Quale sarà il vantaggio per l'imprenditore? Quali costi dovrà sostenere? L'Agenzia sarà soggetta ai tempi massimi previsti dalla legge per le P.A.? Potrà chiedere documenti alle P.A.? Sarà l'Agenzia responsabile della legittimità dei propri atti?;**
- ✓ **Sportello Uno e Trino? - Sportello telematico unico ma molteplici punti di accesso (Agenzie per le Imprese, la stessa Camera di Commercio I.A.A., mantenuta la facoltà di ricevere domande da parte di tutti gli altri Enti;**





Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico e ancora ...



- ✓ **La trasmissione allo sportello delle domande da parte degli altri Enti che ovviamente non potranno essere complete riguardando solo l'aspetto di competenza di quell'Ente e comporteranno pertanto rallentamento;**
- ✓ **Sportello unico dell'edilizia produttiva ... Appare incoerente in quanto già dal DPR 44798 istitutivo dello "sportello" i profili edilizi riguardanti le imprese ricadevano nel procedimento unico;**
- ✓ **"Facoltà" di indire Conferenze dei servizi e non più obbligo – rallentamento tempi;**
- ✓ **Pare molto generica la disciplina prevista in caso di variante urbanistica;**

Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

.....

- **Nel caso dei procedimenti soggetti a Valutazione di impatto ambientale le normative nazionali/regionali prevedono procedure per cui l’Autorità competente (Stato, regione, Provincia o Comune) convoca Conferenze dei Servizi.**
- **Occorre chiarire come ciò si armonizzi nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 8 ove si stabilisce che sia il responsabile del Suap a convocare la Conferenza di Servizi. Quale procedura si applica in questi casi?**
- **Procedimento automatizzato - l’individuazione degli adempimenti non può essere determinata in modo “statico” così come prevede l’allegato tecnico in relazione alla sola variabile “tipologia di attività”, ma necessita di un sistema “dinamico” che a seconda delle indicazioni e delle scelte dell’imprenditore individui gli adempimenti mettendo in relazione le diverse variabili (tipologia attività, evento di vita - esigenza dell’impresa, localizzazione, scelte impiantistiche, etc.).**



Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

.....


- ✓ **Chiusura lavori (il DPR risulta contraddittorio anche rispetto al ruolo dello Sportello ed alla sua competenza sulle singole materie connesse al procedimento unico). L'art. 10, "Chiusura dei lavori e collaudo", prevede che il direttore dei lavori possa attestare l'agibilità dell'opera, con conseguente possibilità di immediato avvio dell'attività. Al c. 3 si stabilisce che il Suap adotti i provvedimenti necessari in caso di non conformità dell'opera al progetto o alle norme.**
- **Norme settoriali prevedono che i provvedimenti sanzionatori conseguenti ad abusi o false dichiarazioni siano di competenza specifica di enti a ciò competenti ai sensi di legge e di personale qualificato, di norma quale ufficiale di polizia giudiziaria. Pertanto il Suap e il suo responsabile non potranno adottare tali provvedimenti, che rimarranno in capo ai soggetti competenti.**





Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

Da non dimenticare: La **Corte Costituzionale** ha chiarito che il Suap è lo strumento di concentrazione in una struttura del procedimento attraverso cui i soggetti possono ottenere il provvedimento comprensivo di tutti gli endoprocedimenti occorrenti **ma ciò non significa** che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle Amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti.





Luci e ombre della riforma dello Sportello Unico

Conclusioni

Funzionerà questa riforma?

Lo decideranno professionisti e imprenditori illuminati
e gli operatori della P.A. con la loro intelligenza e il loro spirito di servizio.

Grazie per l'attenzione